

## **CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE**

Il 9 maggio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia anagrafica, introdotte dall'art. 5 del decreto-legge 9.02.2012 n. 5, convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35, che riguardano le modalità con le quali i cittadini effettuano le [dichiarazioni anagrafiche](#) previste dall'art. 13, comma 1, lettera a), b) e c) del vigente regolamento d' Anagrafe:

- Trasferimento della residenza da altro comune.
- Trasferimento della residenza dall'estero.
- Trasferimento della residenza all'estero.
- Cambiamento di abitazione.
- Costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza.
- Mutamenti nella composizione della famiglia o della convivenza.

Le dichiarazioni andranno effettuate attraverso la compilazione di moduli predisposti dal Ministero dell'Interno (disponibili sul sito) e potranno essere sottoscritte presso l'ufficio anagrafe del Comune, come già avviene, o potranno essere inoltrate al Comune per posta raccomandata, per fax o per via telematica. In ogni caso dovranno essere rispettate le modalità di presentazione della dichiarazione riportate sul modulo.

Sono state modificate anche le modalità di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese dal cittadino.

L'ufficiale d'anagrafe effettuerà la registrazione entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione. Gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche (e delle cancellazioni) decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione.

Il Comune di nuova iscrizione, a decorrere dalla registrazione e fino al ricevimento della conferma della cancellazione da parte del Comune di precedente iscrizione, potrà rilasciare la certificazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate.

I controlli sulla sussistenza dei requisiti devono essere effettuati dalla polizia locale entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata. Se il termine decorre senza risposta da parte dell'amministrazione comunale il contenuto della dichiarazione si considera corrispondente alla situazione di fatto.

Se gli accertamenti della dimora abituale saranno negativi e, qualora espletato l'iter procedurale previsto dalla normativa vigente il Comune non accolga le osservazioni presentate dal cittadino, la registrazione verrà annullata e verrà ripristinata la precedente posizione anagrafica dei soggetti interessati.

Chi effettua le dichiarazioni in parola dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 DPR 445/2000, che prevedono la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e l'obbligo per il Comune di denuncia all'autorità competente.